



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2017

Oggetto: timbro professionale – indicazione della laurea – condizioni.

Rispondiamo in merito all'elaborazione del timbro professionale per un iscritto, il quale, originariamente iscritto con diploma di perito industriale in elettrotecnica, consegue la laurea triennale L9 in *“ingegneria industriale”* e si abilita alla professione nella specializzazione in *“termotecnica”*. Successivamente, avendo conseguito la laurea magistrale LM 33 in *“ingegneria industriale”*, chiede l'aggiornamento del suo titolo professionale sul timbro.

In merito, nel ricordare che la disciplina del rilascio e dell'uso del timbro professionale è materia rimessa alla piena e ampia discrezionalità di ogni singolo Collegio, essendo gli stessi in facoltà di regolamentare la vicenda come meglio loro aggrada, si specifica quanto segue.

Come già specificato nella circolare CNPI prot. n. 626 del 23 gennaio 2008, inviata in pari data ai Collegi territoriali, *“il Perito Industriale iscritto all'Albo che consegua il titolo di laurea nella stessa specialità per la quale è iscritto, è esonerato dall'obbligo di sostenere un nuovo esame di Stato per l'abilitazione professionale, in quanto già conseguita, e può beneficiare delle indicazioni sopra specificate sull'uso e sulle modalità di rappresentazione del titolo professionale per i laureati triennali in discipline tecniche”*.

Nel caso di specie, si premette che il professionista ha conseguito una laurea quinquennale che, per principio consolidato in giurisprudenza (*ex multis*, Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 19 maggio 2016, n. 9925) assorbe il corrispondente titolo di studio triennale in *“ingegneria industriale”*, che, quindi, nulla aggiunge alla facoltà acquisita di vantare il titolo professionale di *“perito industriale laureato”*.

Parimenti, dal momento che la laurea quinquennale in ingegneria industriale, in via di principio, consente l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nelle specializzazioni *“elettrotecnica ed automazione”* e *“termotecnica”*, già in possesso dal candidato e per le quali già risulta iscritto all'albo, se il timbro approvato dal Collegio contiene il titolo professionale di *“Perito Industriale Laureato”*, il professionista potrà vantare tale titolo per entrambe le specializzazioni di iscrizione.